



Sezione imposte sul tabacco e sulla birra

1° gennaio 2018

Istruzioni

concernenti l'importazione professionale di birra e miscele di bevande basate sulla birra

1 Credito doganale

1.1 Imposizione

		Aliquota di dazio in CHF per 100 kg peso lordo ¹		
	Voce di tariffa	normale	ALS ²	GSP/LDC ³
Birra di malto				
➤ in recipienti di capacità eccedente 2 hl	2203.0010	13.00	www.tares.ch	
➤ in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non eccedente 2 hl	2203.0020	8.00		
➤ in recipienti di capacità non eccedente 2 l				
○ in bottiglie di vetro	2203.0031	13.00	www.tares.ch	
○ altri (p.es. lattine)	2203.0039	16.00		
Miscele di bevande basate sulla birra				
	2206.0090	28.00	www.tares.ch	

¹ Per le aliquote di dazio attuali in base ai Paesi vedi www.tares.ch

² Osservazioni t@res; accordi di libero scambio

³ Osservazioni t@res; Paesi in sviluppo

Istruzioni concernenti l'importazione professionale di birra e miscele di bevande basate sulla birra

1.2 Disposizioni d'origine

L'ammissione all'aliquota preferenziale deve essere chiesta nella dichiarazione d'importazione presentando una prova dell'origine valida. Le disposizioni in materia di origine si fondano sulle norme degli accordi di libero scambio o dei rispettivi accordi bilaterali (vedi [D. 30](#)).

Le disposizioni in materia di origine per i Paesi LDC si fondano sull'ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo ([RS 946.39](#))

2 Imposta sulla birra

2.1 Imposizione della birra e delle miscele di bevande basate sulla birra

L'imposta sulla birra viene riscossa conformemente alla legge federale sull'imposizione della birra (legge sull'imposizione della birra; LIB; [RS 641.411](#)) e alle relative disposizioni d'esecuzione.

2.2 Oggetto e calcolo dell'imposta

All'imposta sulla birra soggiacciono le birre contenenti alcol della **voce di tariffa 2203** e le miscele di bevande basate sulla birra della **voce di tariffa 2206.0090**.

L'imposta è calcolata in funzione della **gradazione della birra (gradi Plato)**, sulla base del **tenore di mosto iniziale**. L'unità di misura è l'**ettolitro**.

La **tariffa d'imposta** si suddivide in 3 categorie:

	Aliquota d'imposta per ettolitro
birra leggera (fino a 10,0 gradi Plato);	fr. 16.88
birra normale e birra speciale (da 10,1 a 14,0 gradi Plato);	fr. 25.32
birra forte (da 14,1 gradi Plato).	fr. 33.76

Le aliquote d'imposta applicabili devono essere dichiarate mediante i rispettivi **numeri convenzionali di statistica**.

2.3 Miscele di bevande basate sulla birra

All'atto del calcolo del tenore di mosto iniziale determinante per l'aliquota d'imposta non si tiene conto dello zucchero aggiunto.

2.4 Imposta di fabbricazione a canone della birra

Per la birra immessa in libera pratica proveniente da **piccole birrerie estere** con una **produzione annua complessiva inferiore a 55'000 ettolitri** si applica l'**imposta di fabbricazione a canone** con aliquote ridotte.

All'atto dell'importazione tale birra deve essere dichiarata all'**aliquota d'imposta normale**. L'aliquota ridotta viene concessa nella **procedura di restituzione** e deve essere chiesta **presso l'Amministrazione federale delle dogane AFD** entro 90 giorni dalla fine dell'anno civile in questione. Unitamente alla domanda occorre presentare una conferma ufficiale dell'autorità di imposizione estera che comprova la quantità di birra fabbricata dalla birreria nell'anno civile precedente. La conferma deve essere redatta in una delle lingue ufficiali o in inglese.

Istruzioni concernenti l'importazione professionale di birra e miscele di bevande basate sulla birra

2.5 Riesportazione di birra

L'imposta viene restituita se la birra immessa in libera pratica viene riesportata intatta entro un anno dall'imposizione all'importazione, se l'identità è comprovata e se la restituzione è chiesta per iscritto all'atto dell'imposizione all'esportazione o entro 60 giorni dalla stessa. La restituzione è concessa anche per la birra eliminata, su richiesta, sotto sorveglianza doganale.

2.6 Raccomandazione agli importatori di birra e miscele di bevande basate sulla birra

Raccomandiamo agli importatori di birra e di miscele di bevande basate sulla birra di provvedere affinché in futuro sulle fatture dei fornitori sia indicato **il tenore di mosto iniziale in gradi Plato**.

3 Imposta sul valore aggiunto

L'importazione della birra è soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Per la birra alcolica l'aliquota normale viene imposta. Per le importazioni nell'ambito di una vendita o di una commissione l'imposta sul valore aggiunto viene riscossa sulla controprestazione, in tutti gli altri casi sul valore commerciale. Nella base di calcolo dell'imposta rientrano parimenti le spese accessorie (p.es. le spese di trasporto) sino al primo luogo di destinazione dell'invio nel territorio svizzero nonché i tributi d'entrata, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere.

La base legale è la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA; LIVA; [RS 641.20](#)).

4 Prescrizioni commerciali

Per l'importazione non è necessaria un'autorizzazione. Le bevande devono tuttavia essere conformi alle disposizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari (ODerr; RS [817.02](#); RS [817.022.110](#)). [L'Ufficio federale della sanità pubblica](#), 3003 Berna, e i [laboratori cantonali delle derrate alimentari](#) rilasciano informazioni in merito a tali prescrizioni.

5 Contatti

Amministrazione federale delle dogane AFD
Divisione alcol e tabacco
Sezione imposte sul tabacco e sulla birra
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont

bier@ezv.admin.ch

tel. 058/462 65 00